



Alla c.a. Settore Autorizzazioni rifiuti

e p.c. Ecorec s.r.l.

ARPAT – Dipartimento di Pisa

Azienda USL Toscana nord ovest Zona Valli Etrusche -
Dipartimento prevenzione

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006, art.6 commi 9 e 9 bis, legge regionale 10/2010, art. 58. Richiesta di parere per modifica alimentazione caldaia posta nell'impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in via Poggio Gagliardo, 42 nel Comune di Montescudaio (PI).
Proponente Ecorec S.r.l. Nota di risposta.

In riferimento alla nota di codesto Settore del 06/10/2022 (prot. 0381129) e relativi allegati, recante richiesta di parere in merito alla necessità di attivare un procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, con riferimento alla modifica dell'alimentazione di una delle due caldaie a servizio dell'impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in via Poggio Gagliardo, 42 nel Comune di Montescudaio (PI). Proponente Ecorec Srl, si comunica quanto segue:

- la provincia di Pisa con Determina dirigenziale 5593 del 20/12/2011 in esito a un procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA ha escluso il progetto "impianto stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; nuovo silo stoccaggio e rigenerazione oli esausti vegetali non pericolosi", proponente Ecorec di Vitali Stefano, dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- l'impianto è attualmente autorizzato con decreto dirigenziale n. 5858 del 12/04/2021 della Regione Toscana, gestore Ecorec Srl;
- l'impianto in questione rientra al punto 7 lettera z.a) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e lettera z.b) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" dell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006.

La modifica, oggetto del presente parere, come risulta dalla documentazione trasmessa, riguarda la trasformazione di uno dei due generatori di vapore (caldaia) presenti nello stabilimento dall'attuale alimentazione a gas metano all'alimentazione a gasolio. La modifica prevede il posizionamento di una cisterna appoggiata sul piazzale esistente per lo stoccaggio del combustibile. Le due caldaie attualmente presenti in impianto (ciascuna di potenza nominale pari a 0.698 MW) lavorano in maniera alternata e sono funzionali all'operazione di recupero dell'olio vegetale perché permettono di scaldare il rifiuto in entrata consentendo così che il processo di lavorazione sia efficiente ed efficace. Il Proponente evidenzia che il passaggio dal metano a gasolio si è reso necessario a causa della crisi energetica dovuta al conflitto russo-ucraino, che ha determinato un'impennata dei prezzi del metano e difficoltà nel relativo approvvigionamento ai fini industriali.



Il Proponente, per lo stato attuale, evidenzia che la caldaia esistente, della potenza termica di 0,698 MW, afferisce ad attività in deroga di cui all'art. 272 c. 1 del D.Lgs. 152/2006 – Lettera dd) della Parte I, Allegato IV (Impianti e attività in deroga) alla Parte quinta dello stesso decreto: “*Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW*”. I controlli di efficienza energetica di cui al regolamento regionale sono effettuati secondo cadenza di legge e continueranno secondo la stessa cadenza anche dopo la modifica.

L'altra caldaia presente in impianto, che ha potenza termica pari a 0,698 MW, continuerà ad essere alimentata a metano.

Con riferimento allo stato modificato, il proponente mette in evidenza la nuova configurazione del quadro emissivo e segnala: “*Per quello che concerne i valori limiti emissivi ed eventuali prescrizioni, occorrerà fare riferimento a quanto prescritto dal D.Lgs del 15/11/2017 n°183 – Allegato V, Parte III Sezione 1 “ Valori limite per gli impianti che utilizzano i combustibili diversi da biomasse e da biogas”:*

“*per i medi impianti termici civili di cui all'Articolo 284, Comma 2-bis, si applicano i valori limite di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo previsti dall'allegato 1 alla parte quinta del presente decreto per i medi impianti di combustione nuovi di potenza termica inferiore a 3 MW*”

Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Potenza termica nominale (MW)	$\geq 1 \div 5 \leq$
polveri	50 mg/Nm ³
ossidi di azoto (NO ₂)	300 mg/Nm ³ [1]
ossidi di zolfo (SO ₂)	200 mg/Nm ³

[1] 200 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gasolio”;

- la cisterna per il gasolio da installare sarà dotata di un bacino di contenimento pari al 110% della capacità della cisterna stessa tale a impedire qualsiasi sversamento sul suolo e sottosuolo;
- il proponente ha allegato i documenti relativi alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, in quanto l'impianto ricade parzialmente in area soggetta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma c), del d. lgs 42/2004.

A proposito della richiesta di parere in esame, si ricorda che:

- il Proponente in data 07/08/2020 ha presentato richiesta al Settore scrivente ai sensi dell'art. 58 della l.r. 10/2010 per modifiche all'impianto in esame tra le quali l'installazione di una seconda caldaia a metano della stessa potenzialità di quella esistente (0,698 MW);
- il Settore scrivente con nota prot. 0327991 del 25/09/2020 ha ritenuto che la modifica riguardante l'installazione della nuova caldaia sopra riportata non rientrasse tra quelle di cui al punto 8. lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non dovesse essere sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente ed in esercizio in considerazione del fatto che “*Il Proponente, a supporto della non sostanzialità della modifica sopra riportata, evidenzia nella documentazione trasmessa che:*

.....

- l'installazione di alcune nuove macchine e attrezzature e di n. 2 nuovi silos di capacità pari a 80 mc cadauno non determinerà nessun variazione e quindi nessun impatto sostanziale delle emissioni in atmosfera, in quanto per il funzionamento delle camere calde è prevista l'attivazione alternata dei n. 2 generatori (n. 1 esistente e n. 1 nuovo da installare) tale da non eccedere complessivamente il limite di 1 MW per il procedimento valutativo delle emissioni, e nessun incremento sostanziale delle emissioni sonore, da monitorare nella fase di messa in esercizio; il funzionamento alternato riguarderà anche per l'incremento delle pompe da n. 3 a n. 4.”



- con decreto n. 5858 del 12/04/2021, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006, è stato approvato il progetto di ampliamento dell'impianto incluso l'installazione e l'esercizio di una nuova caldaia con le modalità espresse negli elaborati progettuali agli atti del competente settore regionale e riassunte nell'allegato tecnico allo stesso decreto. Nell'allegato tecnico non è riportato che le due caldaie funzionino in modo alternato e risultano autorizzate con la seguente prescrizione:

Sigla	Origine	Portata Nm ³ /h	Sezione m ²	Velocità m/s	Temp. °C	Altezza m	Durata	Valori limite		Periodicità monitoraggio	
								Inquinante	mg/Nm ³ kg/h		
E1	Generatore di vapore (0,698 MW)	1.000	0,28		220	9	10	260	Polveri	5	Annuale
									NO ₂	200	
									SO ₂	35	
E3	Generatore di vapore (0,698 MW)	1.000	0,28		220	9	10	260	Polveri	5	Annuale
									NO ₂	200	
									SO ₂	35	

Ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art.6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 7 lettere za) e zb) dell'allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- il punto 8.t) dell'allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- art. 11 del regolamento di cui al d.p.g.r. n. 19R del 11.4.2017;
- la l.r.22/2015;

dato atto che la modifica richiesta afferisce alle difficoltà di approvvigionare l'impianto in oggetto di gas metano, in conseguenza del notevole aumento del prezzo di mercato di tale combustibile, dovuto alla crisi russo-ucraina;

dato atto che trattasi di un impianto con potenzialità nominale inferiore ad 1MW e le cui emissioni sono ritenute per legge scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico; a tal proposito, tuttavia, le due caldaie devono funzionare in modalità alternata e non congiunta;

visto che la sostituzione del combustibile metano con il gasolio determina una modifica del quadro emissivo, in quanto quest'ultimo combustibile determina l'emissione di ulteriori inquinanti rispetto al gas metano;

considerato quanto previsto dall'allegato 2 "Valori di emissione per specifiche tipologie di impianti" dell'allegato II al Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA) e in particolare il paragrafo 1.2 "Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi" che individua i parametri da monitorare e i limiti da rispettare per medi impianti di combustione;

vista la nota della Commissione Europea Ares(2022)3004765-13/04/2022 afferente alle possibile deroghe temporanee di breve periodo alla normativa ambientale comunitaria, nel settore energetico, in seguito alle criticità determinate dalla crisi russo-ucraina, nonché la relativa nota del Ministero della Transizione Ecologica del 29.4.2022 (protocollo regionale 190635 del 10.5.2022).

Dalla nota del MITE emerge che eventuali deroghe al previsto regime autorizzativo AIA, limitatamente alle BATc, devono essere temporanee, oggetto di un programma di controlli e rese trasparenti.



La nota della Commissione Europea si riferisce agli impianti di combustione IPPC ed ai medi impianti di combustione: per quanto riguarda le relative Direttive IED e MCPD, il passaggio ad un diverso combustibile, comportante incremento delle emissioni polveri, ossidi di azoto e di zolfo (che richiede deroghe ai valori limite) deve essere eccezionale e temporaneo.

Ai fini della direttiva VIA, la suddetta nota rileva che la modifica al combustibile d'impianto è sostanziale o meno in funzione delle specifiche caratteristiche del progetto di modifica, della scala (alle dimensioni) delle opere previste e della significatività del possibile impatto sull'ambiente. Se il progetto di modifica non comporta lavori di costruzione o opere specifiche sul territorio o nel paesaggio, la modifica consistente nella variazione del combustibile non rientra nella definizione di progetto della direttiva VIA. La modifica ad un impianto esistente è sostanziale ai fini della direttiva VIA soltanto se, per natura e dimensioni, presenta possibili effetti ambientali simili a quelli determinati dal progetto dell'intero impianto;

visto che la richiesta in esame prevede il passaggio dal metano al combustibile gasolio e che quindi determina un aumento delle emissioni per alcuni inquinanti e nuovi inquinanti emessi;

ritenuto di rinviare ad ARPAT l'indicazione dei limiti emissivi da stabilire per la caldaia con la nuova alimentazione a gasolio, nel rispetto della parte quinta del d.lgs.152/2006 e del PRQA;

si ritiene che la modifica prevista non sia sostanziale ai fini VIA a condizione che il proponente, ai fini della modifica della vigente autorizzazione ex art. 208 del d.lgs 152/2006:

- confermi l'utilizzo alternato delle due caldaie come indicato nella nota prot. 0327991 del 25/09/2020 riportata in premessa e confermato al paragrafo 1.1. dell'elaborato "Relazione-passaggio-metano-gasolio" (allegato tecnico alla nota prot. 0381129 del 06/10/2022);

- l'alimentazione a gasolio sia temporanea e limitata al periodo di crisi del mercato del gas, al momento dovuto alla emergenza russo-ucraina;

- sia previsto un sistema di monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovute al nuovo sistema di alimentazione della caldaia;

- il serbatoio del gasolio, da installarsi fuori terra, ed il relativo bacino di contenimento devono essere coperti da tettoia, al fine di evitare che le acque di pioggia riempiano e dilavino il bacino stesso.

Si raccomanda al proponente di aggiornare i documenti di salute e sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, con riferimento alle modifiche previste tenendo conto di quanto riportato nella scheda di sicurezza del combustibile. Sono fatti salvi i necessari accorgimenti ed adempimenti antincendio.

Si raccomanda inoltre di verificare e monitorare la tenuta del serbatoio in cui sarà conservato il gasolio e del relativo bacino.

Si raccomanda al Settore rifiuti di uniformare l'atto autorizzativo con quanto indicato dal Proponente in merito all'utilizzo alternato delle due caldaie.

Si chiede al Settore Autorizzazioni rifiuti di inviare al Settore scrivente l'atto autorizzativo adottato in esito al presente parere.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.



Si comunica al proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Si chiede infine al proponente, di portare a conoscenza dei propri consulenti l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Paolo Dall'Antonia (tel. 055 4386450) e-mail paolo.dallantonia@regione.toscana.it ;
- Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384) e-mail lorenzo.galeotti@regione.toscana.it .

Distinti saluti

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

PDA/LG

Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica (VIA - VAS); il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.